

Segreteria Generale

Ufficio Giustizia Federale
Prot. AP/ic/3970/2020
Roma, 13 novembre 2020

Sig.ra Roberta Catalano
c/o Avv. Alessandro D'Amore
Tramite pec: avv.damore@pec.it

E

Alla Procura Federale
Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, p.c.

Società R.N. Palermo
c/o Avv. Roberto Pagano
Tramite pec: robertopagano@pecavvpa.it

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento Sig.ra Roberta Catalano - Procedimento P.F. 8/FIN/2020; Motivazioni Decisione 7/2020 .

Con la presente si trasmette il provvedimento del Tribunale Federale I Sezione depositato in data 13/11/2020.

"Il giorno 13 novembre 2020, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

- il Procuratore Federale in data 21.09.2020 ha deferito al Tribunale Federale – sez. I – la **sig.ra Roberta CATALANO**, per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale FIN, degli artt. 6 e 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni;



- la contestazione nei confronti della tesserata si fonda sul presupposto che la medesima, durante la vigenza del tesseramento per la Rari Nantes Palermo, si sia fatta promotrice di una migrazione di atlete da quest'ultima società alla ASD Città di Palermo;
- la tesserata deferita ha depositato memoria difensiva e presenziato all'udienza di convocazione delle parti del 15.10.2020;

RITENUTO CHE

- il fatto contestato è provato documentalmente, si evince, infatti, dalle varie conversazioni via chat acquisite agli atti con le altre tesserate della Rari Nantes Palermo, non disconosciute dalla deferita, che quest'ultima non solo abbia intessuto, allorché fosse ancora tesserata con la RN Palermo, rapporti e contatti personali con la società Gifa Città di Palermo per la di lei futura (e attuale) destinazione, ma nel contempo si sia attivata a favorire e, comunque, a promuovere il transito delle altre tesserate R.N. Palermo;
- tra le varie conversazioni in atti, appare significativa quella risalente al 18 luglio 2019 ove la Catalano afferma: "....quando volete vi accompagno per conoscere il Presidente, avrò carta bianca per tutto.....unica cosa che vi prego di non divulgare la notizia soprattutto a tutte le persone che ruotano attorno allo staff rari nantes presidente compreso.....grazie a tutte per avermi dato fiducia";
- detto operato contravviene alle più elementari norme in tema di correttezza, lealtà sportiva e rispetto verso il sodalizio sportivo di appartenenza, al cui vincolo formale e di fedeltà, fino a che permane, non può disattendersi a prescindere dall'avvenuto deterioramento dei rapporti interpersonali;
- la responsabilità disciplinare della tesserata deferita in ordine alla violazione delle norme contestate è stata quindi accertata e va censurata, da cui le sanzioni come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, sezione I, decide di comminare alla deferita Roberta Catalano la sanzione dell'ammonizione con diffida, per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale FIN, dell'art. 6 e 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13bis Statuto Coni, giusti i motivi in premessa. ”

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

